

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6471 del 21/11/2024
Oggetto	MODIFICA DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI RISORSA GEOTERMICA DENOMINATA "FERRARA" IN COMUNE DI FERRARA - LOCALITA' CASAGLIA (ai sensi del D.Lgs 22/2010 e del DPR 395/1991) nell'ambito del Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato "Potenziamento fonte geotermica di Ferrara ed estensione rete di teleriscaldamento efficiente" localizzato a Casaglia nel Comune di Ferrara (FE). Società Enel Green Power Italia Srl (rappresentante unico, capogruppo e impresa mandataria del RTI costituito con la società Hera s.p.a.) con sede legale in Roma 6, Viale Regina Margherita, 125 (Cod. Fisc. 15416251005)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6770 del 21/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.



Pratica Sinadoc 2024/15466

MODIFICA DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI RISORSA GEOTERMICA DENOMINATA "FERRARA" IN COMUNE DI FERRARA - LOCALITA' CASAGLIA (ai sensi del D.Lgs 22/2010 e del DPR 395/1991) nell'ambito del Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato "Potenziamento fonte geotermica di Ferrara ed estensione rete di teleriscaldamento efficiente" localizzato a Casaglia nel Comune di Ferrara (FE).

Società Enel Green Power Italia Srl (rappresentante unico, capogruppo e impresa mandataria del RTI costituito con la società Hera s.p.a.) con sede legale in Roma – Viale Regina Margherita, 125 (Cod. Fisc. 15416251005)

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e indicazioni procedurali:

il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, che classifica le coltivazioni di sostanze minerali;

il DPR 9 aprile 1959, n. 128 – Norme di polizia delle miniere e delle cave;

il DPR 9 gennaio 1991, n. 9 – Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale;

il DPR 27 maggio 1991, n. 395 – Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;

il DPR 18 aprile 1994, n. 485 – Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio dei permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale;

il DPR 18 aprile 1994, n. 382 – Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – art. 34, con il quale "Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni";

la L.R. 26/2004 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" che all'art.3 delegava alle Province "tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato";

il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e il D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

il D.Lgs. n. 22/2010 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

la Determinazione dirigenziale n. 5909 del 22.03.2024 - Servizio Ricerca Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile della Regione Emilia Romagna recante “Aggiornamento ai sensi dell’art.16 del D.Lgs n.22/2010 e nel rispetto dei criteri fissati dalla DGR 758/2019, del canone annuo anticipato che deve essere corrisposto dai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell’area del permesso o concessione. Anno 2024”;

la L. 241/90 e ss.mm.ii. che disciplina il procedimento amministrativo, con particolare riferimento allo strumento della Conferenza dei Servizi;

VISTI:

il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, Parte Seconda – Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

la L.R. Emilia Romagna n. 4/2018 recante “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”,

RICHIAMATE INOLTRE:

la DDG n°130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la DGR n°2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n°130/2021;

la DDG n°75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG n°19/2022 e n°77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la DEL-2024-91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

la DET-2024-400 del 28/05/2024 con la quale la Dott.ssa Valentina Beltrame ha conferito al Dott. Alessandro Travagli l’Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” presso il SAC di Ferrara;

PREMESSO CHE:

con Decreto Ministeriale n. 370149 in data 19.07.1984, è stata rilasciata alle Società AGIP ed ENEL la concessione mineraria di fluidi geotermici denominata “FERRARA”, la quale è stata successivamente rivista con Decreto Ministeriale n. 420547 in data 10.02.1994;

per effetto di trasformazioni societarie, la suddetta concessione è stata successivamente attribuita ad ENI S.p.A. ed ENEL GREEN POWER S.p.A.;

a partire dal 2011, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 22/2010 art. 9, la Provincia di Ferrara, allora autorità competente in materia ai sensi della L.R. 26/2004 art. 3, in accordo con la Regione Emilia Romagna ha avviato l'iter per la riassegnazione della concessione di coltivazione “FERRARA”, informando costantemente la Giunta Provinciale delle varie fasi procedurali;

gli eventi sismici verificatisi in Emilia – Romagna il 20 e 29 maggio 2012, hanno determinato una interruzione delle attività intraprese per la riassegnazione della concessione di coltivazione “FERRARA”;

la procedura di riassegnazione ha potuto essere riavviata successivamente all’emanazione, e successiva trasmissione alle competenti strutture provinciali, della D.G.R. 547 del 23.04.2014 di recepimento, da parte della Regione Emilia Romagna, degli esiti degli studi condotti dalla “Commissione ICHESE”;

la concessione di coltivazione “FERRARA”, è scaduta in data 19.07.2014;

per effetto di tre successivi atti di proroga, di cui il primo a firma del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia, Tecnico, Infrastrutture, Edilizia della Provincia di Ferrara n. 4783 del 18.07.2014, ed i successivi a firma della Responsabile ARPAE SAC di Ferrara n. DET-AMB-2016-2057 del 29.06.2016 e n. DET-AMB-2018-3675 del 17.07.2018, la nuova scadenza della concessione in oggetto è stata fissata al 31.10.2018;

con propria determinazione n. 307 del 5/04/2017 la Responsabile della Struttura Concessioni e Autorizzazioni di ARPAE Ferrara ha indetto la gara per la riassegnazione ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 22/2010 della concessione della risorsa geotermica “Ferrara” in Comune di Ferrara, approvandone tutti gli atti;

entro il termine previsto dal bando di gara è pervenuta un'unica offerta presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra la mandataria ENEL GREEN POWER S.p.A. con sede legale in Roma e mandante HERA S.p.A., con sede legale in Bologna;

con determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ferrara n. DET-2017-786 del 27/09/2017 questa Agenzia ha proceduto all’aggiudicazione della risorsa geotermica “Ferrara” in Comune di Ferrara, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra ENEL GREEN POWER S.p.a. con sede legale in Roma, ed HERA S.p.a. con sede legale in Bologna (ai sensi del D.Lgs. 22/2010, della L.R. 26/2004 e della L.R. 13/2015);

con Delibera Regionale n. 1861 del 5/11/2018 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico di VIA (PAUR) a conclusione dell’iter per la “Riassegnazione della Concessione geotermica Ferrara – Pozzi Casaglia 1, 2 e 3” che ricomprende, tra gli altri, il provvedimento di riassegnazione della Concessione di Risorsa Geotermica “Ferrara” che Arpae Sac Ferrara, ha rilasciato con atto n. DET-AMB-2018-5591 del 29/10/2018 (ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e della L.R. 13/2015);

PRESO ATTO delle trasformazioni societarie intervenute:

- il 16/09/2019 Enel Green Power Spa ha proceduto a un’operazione di scissione parziale in una società di nuova costituzione “Enel Green Power Italia Srl” destinata a rimanere nel Gruppo Enel, alla quale sono state attribuite tutte le attività e risorse di Enel Green Power nell’ambito geotermico in Italia e tra questa anche la concessione di coltivazione della risorsa geotermica in Ferrara;

- il Gruppo Enel ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza di autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione “Ferrara” limitatamente alla propria quota di titolarità ed al conseguente cambiamento della titolarità del titolo minerario sopra citato;

- la Regione Emilia-Romagna, in data 09/12/2019 con prot. 2019/8964489 ha rilasciato l’autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione “Ferrara” e pertanto Enel Green Power Italia ha poi presentato formale istanza di subentro nella titolarità della concessione (in data 20/12/2019);

DATO ATTO CHE alle trasformazioni societarie sopra richiamate sono conseguiti i corrispondenti atti di:

- volturazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico ad Enel Green Power Italia Srl (subentrata a Enel Green Power Spa) con determina n. 14791 del 04/08/2021 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna;
- volturazione ad Enel Green Power Italia Srl della Concessione di Coltivazione di Risorsa Geotermica "Ferrara" con provvedimento n. DET-AMB-2021-5046 del 11/10/2021 rilasciato da Arpae Sac Ferrara;

VISTI:

l'istanza di avvio del procedimento di VIA presentata dalla Società Enel Green Power Italia Srl (rappresentante unico, capogruppo e impresa mandataria del RTI costituito con la società Hera s.p.a.), volta al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, da parte della Regione Emilia-Romagna per il progetto denominato "Potenziamento fonte geotermica di Ferrara ed estensione rete di teleriscaldamento efficiente" localizzato a Casaglia nel Comune di Ferrara (FE);

la documentazione allegata inerente il rilascio della Concessione di Coltivazione risorse geotermiche, con istanza acquisita dalla Regione Emilia-Romagna con Prot. 06/12/2023.1218802;

l'avvio del procedimento unico di VIA con la pubblicazione dell'avviso al pubblico in data 13/03/2024 sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico dell'Amministrazione Comunale di Ferrara e sul BURERT n. 75 – Parte Seconda - con una durata di 30 giorni;

ACCERTATO CHE:

il progetto presentato dalla Società prevede il potenziamento del prelievo e della reiniezione di fluido geotermico finalizzato allo scambio termico per riscaldare l'acqua della rete di teleriscaldamento di Ferrara, in partenza dalla Centrale di via Diana. Il prelievo del fluido geotermico verrà effettuato presso l'impianto denominato Casaglia 2-3-5, dove sono ubicati i Pozzi 2 e 3 esistenti e dove verrà realizzato il nuovo Pozzo 5; nel medesimo impianto sono inoltre ubicati anche gli scambiatori di calore nei quali viene effettuato lo scambio termico tra il fluido geotermico, prelevato a una temperatura di 102 °C, e l'acqua della rete di teleriscaldamento; la reiniezione del fluido dopo lo scambio termico, invece, verrà effettuata presso l'impianto denominato Casaglia 1-4, dove è ubicato il Pozzo 1 esistente e dove verrà realizzato il nuovo Pozzo 4;

oltre alla perforazione dei nuovi Pozzi 5 e 4, rispettivamente di prelievo e di reiniezione del fluido geotermico, saranno inoltre realizzate delle nuove condotte di collegamento tra il sito Casaglia 2-3-5 e il sito Casaglia 1-4 (per il fluido geotermico da reiniettare dopo lo scambio termico) e tra il sito Casaglia 2-3-5 e la Centrale di via Diana (per l'acqua destinata alla rete di teleriscaldamento);

sono inoltre previste opere civili ed elettromeccaniche per il *revamping* di entrambi i siti di Casaglia. Il progetto proposto consentirà di raddoppiare la portata di fluido geotermico estratto, che passerà dagli attuali 400 m³/h ai futuri 800 m³/h, consentendo quindi di ottenere, a regime, a seguito della realizzazione delle modifiche proposte, una produzione massima di energia termica pari a 162.000 MWh all'anno e si stima, da progetto, un risparmio pari a circa 9.294.767 Sm³/anno di gas naturale, 18.092 t/anno di CO₂ (gas a effetto serra), 9,56 t/anno di NO_x e 0,06 t/anno di PM₁₀;

DATO ATTO CHE:

la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "FERRARA", rilasciata con decreto ministeriale n. 370149 del 19/07/1984 e successivamente prorogata e poi riassegnata tramite espletamento gara con riassegnazione in data 27/09/2017 (determina n. 786 di Arpae), **deve essere modificata in quanto le opere previste in progetto quali la perforazione di due nuovi pozzi denominati Casaglia 4 e Casaglia 5 oltre al *workover* del pozzo esistente Casaglia 1, determineranno il raddoppio della portata termica dagli attuali 400 m3/h ai futuri 800 m3/h, e il raddoppio della potenza termica disponibile della Centrale che oggi è di 16 MWt e che diventerà 32 MWt fino ad un massimo di 39 MWt;**

la superficie dell'area oggetto della concessione resta la medesima, con un'estensione pari a 31,72 km², individuata dalla poligonale chiusa avente i seguenti vertici, secondo le coordinate geografiche riferite al meridiano di Monte Mario-Roma:

Vertice	Longitudine	Latitudine
a	0°56'00" W	44°54' 00" N
b	0°52'00" W	44°54' 00" N
c	0°52'00" W	44°53' 00" N
d	0°51'00" W	44°53' 00" N
e	0°51'00" W	44°51' 00" N
f	0°55'00" W	44°51' 00" N
g	0°55'00" W	44°52' 00" N
h	0°56'00" W	44°52' 00" N

il Programma dei Lavori per la realizzazione dei nuovi pozzi e il *workover* del pozzo esistente di iniezione, prevede:

1. realizzazione delle opere civili per l'allestimento delle postazioni di perforazione in località Casaglia 2-3 dove verrà realizzato il nuovo pozzo denominato Casaglia 5, e in località Casaglia 1 dove verrà realizzato il nuovo pozzo denominato Casaglia 4 oltre al *workover* del pozzo esistente denominato Casaglia 1;
2. allestimento delle postazioni di perforazione e degli impianti di perforazione;
3. perforazione e completamento del nuovo pozzo di iniezione Casaglia 4 e *workover* del pozzo di iniezione esistente Casaglia 1;
4. perforazione e completamento del pozzo di produzione Casaglia 5;
5. realizzazione di una nuova linea di reiniezione tra il sito di estrazione (Casaglia 2-3) e il sito di reiniezione (Casaglia 1) di lunghezza 1,5 km;
6. realizzazione di un nuovo *feeder* di teleriscaldamento con doppia tubazione collegante i due impianti di Casaglia 2-3 e Diana per il trasporto della maggiore potenza ed energia agli impianti di teleriscaldamento, di lunghezza 3 km;

CONSIDERATO CHE:

la risorsa oggetto della concessione è classificabile come risorsa geotermica a media entalpia (art.1 comma 2 Dlgs 22/2010) in quanto la temperatura del fluido geotermico immesso negli scambiatori risulta di circa 100°C e viene utilizzata unicamente nella rete di TLR a servizio del territorio del Comune di Ferrara;

l'ubicazione dei pozzi CASAGLIA 4 e CASAGLIA 5 risulta individuata dalle coordinate geografiche (Monte Mario):

Casaglia 4	Lat: 44° 52' 49,14" N	Long: 11° 32' 27" W
Casaglia 5	Lat: 44° 52' 42" N	Long: 0° 53' 43" W

ed avranno una profondità finale di circa 2300 m verticali (circa 2525 m misurati), intercettando il serbatoio geotermico che si trova a profondità comprese tra 1100 e 2000 m (verticali) nelle formazioni prevalentemente calcareo dolomitiche mesozoiche;

RILEVATO CHE:

- per ottemperare all'adempimento delle prescrizioni richieste dalla Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale nella delibera n. 1861 del 05/11/2018, ed in coerenza con il "Piano di monitoraggio acque sotterranee - Concessione geotermica "Ferrara" - Pozzi di Casaglia, trasmesso alla Regione Emilia-Romagna ed a questo Servizio in data 01/03/2019, valutato positivamente dalla Regione medesima con nota del 15/03/2021, la Società proponente ha richiesto ed ottenuto autorizzazione alla realizzazione di piezometri profondi nell'area oggetto del presente provvedimento (DET-AMB-2023-615 del 08/02/2023);
- il suddetto intervento prevedeva la perforazione di n. 10 piezometri nelle aree pozzi della Concessione geotermica "Ferrara" - Aree pozzi Casaglia 1,2 e 3 dei quali n. 2 pozzi in carotaggio continuo e n. 8 pozzi a distruzione di nucleo; cinque pozzi ricadevano nell'area Casaglia 1 e gli altri cinque nell'area Casaglia 2 e 3; ogni pozzo avrà l'obiettivo di intercettare le sole acque contenute nel complesso acquifero confinato indagato dal pozzo stesso in modo da poter esperire una corretta valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche dei diversi livelli acquiferi sotterranei evitando fenomeni di mixing verticale tra le acque dei diversi complessi acquiferi;

DATO ATTO CHE:

- la Conferenza dei Servizi, articolata in 3 sedute decisorie indette dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento di PAUR, ha acquisito - già nel corso della seconda seduta - i pareri/determinazioni/nulla osta pertinenti anche alla procedura per il rilascio del presente provvedimento di Modifica della Concessione di coltivazione delle risorse geotermiche denominata "Ferrara";

- nel corso dei lavori della Conferenza non sono state presentate osservazioni da parte di soggetti portatori di interessi diffusi;

CONSIDERATO che la Società Enel Green Power Italia Srl (rappresentante unico, capogruppo e impresa mandataria del RTI costituito con la società Hera s.p.a.) ha prodotto, con la documentazione a completamento e con le integrazioni richieste, la documentazione tecnica, la relazione geologica completa di modellazione sismica e geotecnica di supporto ai pali di fondazione per le postazioni di perforazione, le necessarie simulazioni ed il programma geologico;

ACCERTATO CHE la Società Enel Green Power Italia Srl (rappresentante unico, capogruppo e impresa mandataria del RTI costituito con la società Hera s.p.a.) dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** della Regione Emilia-Romagna;

RICHIAMATA in particolare la prescrizione contenuta nel dispositivo del suddetto **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, relativa alla stipula prima dell'inizio lavori, di apposita fidejussione che dovrà essere di importo commisurato all'intero costo delle opere di dismissione e di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento e/o recupero ambientale, così come indicato nel progetto definitivo approvato, vale a dire pari a € 1.790.000,00 che integrerà la garanzia precedentemente stipulata di importo pari a € 700.000,00;

DECRETA

- A. di rilasciare, ai sensi del DLgs 22/2010 e s.m.i. e del DPR 395/1991, alla Società Enel Green Power Italia Srl (rappresentante unico, capogruppo e impresa mandataria del RTI costituito con la società Hera s.p.a.) con sede legale in Roma – Viale Regina Margherita, 125, la **Modifica della Concessione di coltivazione per risorse geotermiche denominata "FERRARA"**, che interessa il territorio comunale di Ferrara, su un'area di 31,72 Km²;
- B. **la modifica autorizzata con il presente provvedimento è motivata dal fatto che le opere previste in progetto** quali la perforazione di due nuovi pozzi denominati Casaglia 4 e Casaglia 5 oltre al *workover* del pozzo esistente Casaglia 1, **determineranno il raddoppio della portata termica dagli attuali 400 m³/h ai futuri 800 m³/h e il raddoppio della potenza termica disponibile della Centrale che oggi è di 16 MWt e che diventerà 32 MWt fino ad un massimo di 39 MWt;**
- C. di stabilire che la Concessione come modificata dal presente provvedimento, conformemente alle vigenti disposizioni normative, ha durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto con estensione del termine al 31.12 del trentesimo anno (2054);
- D. di dare atto che la concessione ha efficacia dalla data di adozione della Delibera di Giunta Regionale di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativa al progetto denominato "CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE PER RISORSE GEOTERMICHE DENOMINATA "FERRARA", di cui il presente atto è parte integrante e sostanziale;
- E. di dare atto che le caratteristiche e i dati della Concessione, riportati in premessa, rappresentano le condizioni tecniche di riferimento per la presente concessione, coerentemente alle quali l'RTI è tenuto ad esercitare l'attività concessionata con il presente atto;
- F. di dare atto che la pubblicazione del presente atto è assolta con la pubblicazione nelle forme di rito della deliberazione regionale di VIA;
- G. di dare atto che la trasmissione del presente atto è assolta con la trasmissione della Deliberazione regionale del PAUR alla Società Enel Green Power Italia Srl (rappresentante unico, capogruppo e impresa mandataria del RTI costituito con la società Hera s.p.a.) e agli Enti interessati;
- H. di prescrivere:
 - l'obbligo, al costituito RTI, dell'osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996 nonché al D.Lgs. 117/2008;
 - prima dell'avvio dei lavori, dovrà trasmettere apposita polizza fidejussoria/garanzia finanziaria di importo pari a € **1.790.000,00** (ad integrazione della preesistente garanzia già stipulata dell'importo pari a € 700.000,00 euro), bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgano

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò autorizzati, come previsto dalle suddette norme, a favore di: ARPAE – Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, via Po, 5 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370, autorità competente al rilascio della presente Concessione, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi;

- l'importo della suddetta garanzia fidejussoria a garanzia dell'obbligo di ripristino dei luoghi, sarà rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni e il mancato adeguamento comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca della Concessione rilasciata;
 - dovrà essere prevista espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
 - il titolare dovrà comunicare ad ARPAE la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché l'inizio e la fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge, lo svincolo potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza fidejussoria di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto e il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire inoltre a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere e ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare della Concessione;
- I. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposto il Documento di Sicurezza e Salute di cui all'art. 9 del D.Lgs. 624/96;
- L. presso il cantiere dovrà essere istituito apposito registro per l'annotazione delle presenze ed accettazioni di qualifica, da redigersi mediante controfirma degli interessati, del sorvegliante e degli eventuali preposti delle imprese appaltatrici;
- M. i lavori dovranno iniziare entro il termine stabilito dal provvedimento regionale di PAUR del quale il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale; le date di inizio e fine lavori dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate a questo Servizio;
- N. al termine dei lavori dovrà essere richiesta a questo Servizio l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 85 – comma 4 – del D.Lgs. 624/1996;
- O. di corrispondere l'ammontare dei diritti proporzionali annui anticipati, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 22/2010 e come determinati dalla Determina di Giunta Regionale del 22 marzo 2024, n. 5909, recante "Aggiornamento, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010 e nel rispetto dei criteri fissati dalla DGR. 758/2019, del canone annuo anticipato che deve essere corrisposto dai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso o della concessione. Anno 2024";
- P. di dare atto che non sono fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalle norme vigenti. Sono fatti salvi, altresì, tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che il titolare della concessione è tenuto ad osservare nei confronti degli Enti competenti per gli eventuali vincoli esistenti nell'area di concessione;

DISPONE di notificare il presente decreto alla Regione Emilia Romagna - Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, quale parte integrante del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

DICHIARA

con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n° 7 del 31/01/2024, è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, in materia di prevenzione corruzione e trasparenza, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'Agenzia.

come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022 di assegnazione incarico di Resp. Area Autorizzazioni e Concessioni Centro) e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Dott. Marco Roverati

Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Arpae Ferrara

F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.